



COMUNE DI CASANOVA LONATI

PROVINCIA DI PAVIA

Oggetto : NOMINA DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E ATTRIBUZIONE DI FUNZIONI DI RESPONSABILE PER ANNI TRE

DECRETO N. 1 DEL 20/05/2019

IL SINDACO

PREMESSO che l'art. 50 comma 10) del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 attribuisce al Sindaco la competenza della nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi;

VISTO l'art. 109, comma 2, del citato D.Lgs. che prevede che, nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, del medesimo decreto, possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco ai responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione;

DATO ATTO che con decreto sindacale n. 3 del 8/7/2014 sono stati nominati i responsabili delle aree fino alla scadenza del mandato elettorale del Sindaco pro tempore;

VISTO il CCNL Funzioni Locali stipulato in data 21/05/2018 con particolare riferimento a:

- art. 13 - Area delle posizioni organizzative

1. Gli enti istituiscono posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato:

a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;

b) omissis

*2. Tali posizioni possono essere **assegnate esclusivamente a dipendenti classificati nella categoria D**, sulla base e per effetto di un incarico a termine conferito in conformità all'art. 14. Nel caso in cui siano privi di posizioni di categoria D, la presente disciplina si applica:*

a) presso i comuni, ai dipendenti classificati nelle categorie C o B;

b) omissis.

3. Gli incarichi di posizione organizzativa di cui all'art.8 del CCNL del 31.3.1999 e all'art.10 del CCNL del 22.1.2004, già conferiti e ancora in atto, proseguono o possono essere prorogati fino alla definizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative, successivo alla determinazione delle procedure e dei relativi criteri generali previsti dal comma 1 dell'art 14 e, comunque, non oltre un anno dalla data di sottoscrizione del presente CCNL.

- art.17 - Disposizioni particolari sulle posizioni organizzative

1. Negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, i responsabili delle strutture apicali, secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono titolari delle posizioni organizzative disciplinate dall'art. 13.

2. In materia di conferimento degli incarichi di posizione organizzativa nell'ipotesi considerata nell'art. 13, comma 2, lett. a), trova applicazione, in via esclusiva, la disciplina della suddetta clausola contrattuale per la parte relativa alla individuazione della categoria dei lavoratori che possono essere incaricati della responsabilità delle posizioni organizzative negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, anche nella vigenza dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs.n.267/2000.

3. *In deroga a quanto previsto dall'art. 13, comma 2, nei comuni privi di posizioni dirigenziali, la cui dotazione organica preveda posti di categoria D, ove tuttavia non siano in servizio dipendenti di categoria D oppure nei casi in cui, pure essendo in servizio dipendenti inquadrati in tale categoria, non sia possibile attribuire agli stessi un incarico ad interim di posizione organizzativa per la carenza delle competenze professionali a tal fine richieste, al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali, è possibile, in via eccezionale e temporanea, conferire l'incarico di **posizione** organizzativa anche a personale della categoria C, purché in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali.*

4. *I comuni possono avvalersi della particolare facoltà di cui al comma 3, per una sola volta, salvo il caso in cui una eventuale reiterazione sia giustificata dalla circostanza che siano già state avviate le procedure per l'acquisizione di personale della categoria D. In tale ipotesi, potrà eventualmente procedersi anche alla revoca anticipata dell'incarico conferito;*

VISTO l'art.14 del sopra citato CCNL che prevede che gli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative sono conferiti per un periodo massimo non superiore a 3 anni, previa determinazione di criteri generali da parte degli enti, con atto scritto e motivato, e possono essere rinnovati con le medesime formalità;

VISTO l'art. 53, c. 23, della L. 23/12/2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), come modificato dall'articolo 29, comma 4°, della L. 28/12/2001, 448 (legge finanziaria 2002) che prevede che la responsabilità degli uffici e dei servizi può essere attribuita al Sindaco o un componente della Giunta Comunale;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 16 del 18/03/2019 con la quale sono state individuate le aree per lo svolgimento di funzioni di direzione delle rispettive unità organizzative comprensive di quelle rientranti nella fattispecie delle Posizioni Organizzative di cui all'art. 13, comma 1, lett. a), del CCNL 21/05/2018:

- SETTORE AMMINISTRATIVO
- SETTORE TERRITORIO
- SETTORE FINANZA

RICHIAMATA altresì la delibera di G.C. n° 36 del 13/05/2019 con cui sono stati approvati i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di Posizione Organizzativa (art. 14 C.C.N.L. 21.05.2018) e per la graduazione dell'indennità di posizione e di risultato (art. 15 C.C.N.L. 21 maggio 2018) nonché la pesatura delle P.O.;

VISTO l'art.11 c.2 della sopra citata deliberazione di G.C. che ha approvato i criteri per il conferimento delle PO che prevede:

2. L'Ente può attribuire, con atto scritto e motivato, le funzioni sostitutive dell'incarico ad altro dipendente di categoria D, al Segretario o ad altro soggetto compatibile con le disposizioni vigenti e quanto previsto nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. Tenuto conto della complessità delle attività e del livello di responsabilità connessi all'incarico attribuito, nonché del grado di conseguimento degli obiettivi, per gli incarichi ad interim, previsti dall'art. 15, comma 6, del CCNL/2018, alla P.O. incaricata, nell'ambito della retribuzione di risultato, spetta un ulteriore importo pari al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la P.O. oggetto dell'incarico ad interim;

VISTA la sentenza della Corte di Cassazione n° 25083 del 10.10.2018 che sostiene che l'applicazione della disposizione contrattuale di conferimento di posizione organizzativa da parte dell'amministrazione non costituisce esercizio di un potere di organizzazione ma "adempimento di un obbligo di ricognizione e di individuazione degli aventi diritto che, trovando fondamento nella disciplina pattizia, non può che avere natura paritetica". **La Corte afferma che, ai fini del conferimento delle posizioni organizzative, l'amministrazione è tenuta al rispetto dei criteri di massima** indicati dalle fonti contrattuali ed all'osservanza delle clausole generali di correttezza e buona fede, applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97

Cost., “senza tuttavia che la predeterminazione dei criteri di valutazione comporti un automatismo nella scelta, la quale resta rimessa alla discrezionalità del datore di lavoro, che non è comunque chiamato a svolgere una valutazione comparativa”.

ANALIZZATI i curricula dei dipendenti aventi i requisiti per la nomina a posizione organizzativa e valutato attentamente: la natura e le caratteristiche dei programmi da realizzare, i requisiti culturali posseduti, le attitudini e le capacità professionali nonché le esperienze acquisite, al fine di individuare i dipendenti ritenuti più idonei a ricoprire gli incarichi di responsabile di settore;

DATO ATTO che:

- non vi sono professionalità all'interno dell'ente che possano essere incaricati della responsabilità del settore Amministrativo e pertanto l'incarico verrà affidato ad interim alla dipendente cui verrà affidata La Po di altro settore ai sensi l'art.11 c.2 della sopra citata deliberazione di G.C. che ha approvato i criteri per il conferimento di incarico alle PO;
- l'Amministrazione ha ritenuto di applicare l'art. 53, c. 23, della L. 23/12/2000, n. 388 e ss.mm.ii. (legge finanziaria 2001) per nominare il Sindaco Responsabile del Servizio P.L.;

RITENUTO, dunque, con il presente decreto, di provvedere ad individuare i responsabili di settore e il loro sostituto nei casi di assenza;

VISTO il regolamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il D.Lgs. 150/2009;

D E C R E T A

- 1) di nominare titolari di posizioni organizzative responsabili di settore, per anni tre a decorrere dal 1° del mese successivo all'approvazione di questo atto, ai sensi dell'art. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000, i seguenti dipendenti:
 - Settore Finanza – Rag. Raffaella Merlini - Istruttore Direttivo Cat. D con le seguenti funzioni: Predisporre ed attua tutti gli atti di programmazione economica e finanziari. Coordina i settori preposti a pianificare l'approvvigionamento e la gestione delle risorse finanziarie dell'Ente; Predisporre ed attua tutti gli atti di programmazione economica e finanziari. Coordina i settori preposti a pianificare l'approvvigionamento e la gestione delle risorse finanziarie dell'Ente;
 - Settore Amministrativo *ad interim* – rag. Raffaella Merlini – Istruttore Direttivo Cat. D con le seguenti funzioni: è preposta a tutte le attività istituzionali, organizzative in senso lato, certificative e di coordinamento generale amministrativo, fornendo il necessario supporto tecnico ed operativo agli organi istituzionali e favorendo l'avvicinamento dei cittadini all'amministrazione comunale.
- 2) di dare atto che il Responsabile del settore territorio è il Sindaco pro tempore nominato ai sensi dell'art. 53, c. 23, della L. 23/12/2000, n. 388 e ss.mm.ii.;
- 3) di stabilire che in caso di assenza del responsabile del settore le funzioni saranno esercitate dal Segretario Comunale;
- 4) di stabilire le indennità di posizione su base annua determinate dalla pesatura effettuata in base ai criteri adottati dall'Ente con la delibera indicata in premessa come di seguito:
 - Settore Finanza – rag. Raffaella Merlini; € 7.500,00
 - Settore Amministrativa – rag. Raffaella Merlini; € 1.875,00 pari al 25% della posizione prevista;
- 5) Di dare atto che il Segretario per detta funzione di responsabilità è compensato dalla maggiorazione di posizione già in essere;

- 6) di dare atto che l'attribuzione dell'incarico è subordinata alla dichiarazione da parte del dipendente di insussistenza di cause di inconfiribilità ed incompatibilità rispetto all'incarico da rivestire;
- 7) di prevedere una retribuzione di risultato pari a quanto riportato nella deliberazione di G.C. n° 36 del 13/05/2019 avente per oggetto "Criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di posizione organizzativa (art. 14 CCNL 21 maggio 2018) e per la graduazione dell'indennità di posizione e di risultato (art.15 CCNL 21 maggio 2018) – Pesatura PO – Approvazione”;
- 8) di assegnare agli stessi la nomina di "datore di lavoro" ai sensi del d.lgs. 81 del 09.04.2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 9) di attribuire agli stessi la potestà di emanare tutti gli atti gestionali pertinenti ai servizi sopra riportati;

IL SINDACO
(Stefano Lucato)

Per ricevuta

Rag. Raffaella Merlini

Segretario Comunale
(Dott. Umberto Fazio Mercadante)

